

Legge regionale 08 marzo 2019 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.**

## **Art. 2**

*(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2013 è inserito il seguente:

**<<3 bis.** Nei comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al comma 3.>>.